Sentenza n. 141/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Guido Petrigni, in data 10 giugno 2025, ha pronunciato

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23833** del registro di Segreteria, promosso ad istanza di [redacted] nat[redacted] ed ivi residente i[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Raccamadoro Ramelli (Pec: alessandro.raccamadoro@ordineavvocatifermopec.it) e presso di lui eleggendo domicilio digitale contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Visto il ricorso introduttivo del giudizio.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella udienza del 10 giugno 2025, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore cons. Guido Petrigni; l'avv. Raccamadoro Ramelli Alessandro per il ricorrente e l'avv. Marco Alessandrini per l'I.N.P.S., come da delega orale.

Fatto

La ricorrente, quale dipendente del Ministero dell'interno dal dicembre 1986 (in particolare cuciniere della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Senigallia) ha lamentato di soffrire di varie patologie.

Ha formulato in data 25 ottobre 2019 istanza di pensione diretta di privilegio.

Tale richiesta è stata respinta con comunicazione dell'INPS di Ancona sulla base dei seguenti motivi: l'art. 6 DL 201/2011 avrebbe abrogato, a decorrere dal 6 dicembre 2001, la pensione di privilegio per il personale pubblico.

Secondo la deducente il diniego sarebbe illegittimo in quanto ella è dipendente del comparto sicurezza ed inoltre, trattandosi di cause di servizio pregresse al 2011, la medesima era ed è legittimata a presentare la relativa istanza.

Conclusivamente parte attrice ha chiesto che si accertato e dichiarato il suo diritto alla pensione diretta di privilegio a decorrere dalla data della domanda del 25 ottobre 2019-.

L'INPS, dal suo canto, ha depositato memoria in data 9 giugno 2025 con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato per insussistenza dei presupposti di legge.

All'odierna udienza l'avv. Raccamadoro, per l'INPS, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e delle istanze istruttorie formulate, richiamandosi al contenuto dell'atto introduttivo, L'avv. Alessandrini, in favore dell'INPS, ha richiamato quanto dedotto nell'atto costitutivo, insistendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

In premessa si rammenta che l'art.6 del d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, ha abrogato – con decorrenza dal 6/12/2011 – la pensione di privilegio per tutto il personale pubblico, ad eccezione di

quello appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Il medesimo art.6 della legge 214/2011 contiene una norma transitoria che fa salvi i procedimenti in corso alla data di presentazione della domanda, ma la stessa circolare invocata da controparte, muovendo dal presupposto che la fruizione del trattamento di privilegio implichi la cessazione del rapporto di lavoro, ha chiarito che la norma transitoria si applica solo ai procedimenti relativi alle cessazioni del lavoro avvenute entro il 06/12/2011.

Si deve altresì tener conto della dirimente disposizione di cui all'art. 64, DPR 1092/1973, in forza della quale, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per il dipendente civile dello Stato, si richiede non solo il riconoscimento della causa di servizio delle infermità o lesioni contratte e/o subite, ma anche che tali infermità o lesioni lo abbiano reso inabile al servizio stesso, vale a dire che la cessazione dal servizio per inabilità sia stata cagionata proprio da quelle infermità e/o lesioni sofferte dal lavoratore.

La pretesa avversaria, pertanto, è infondata poiché la cessazione dal servizio della [redacted] non è stata determinata da inabilità contratta per causa di servizio, ma è avvenuta per raggiungimento dei limiti di età, con la conseguenza che le spetta soltanto la pensione ordinaria diretta di vecchiaia, che le è stata infatti riconosciuta a decorrere dal 01/10/2018, con determinazione di pensione n. AN1032018000960 (All.4).

Le infermità di fatto lamentate dalla [redacted] non hanno

integrato una formale ed accertata "causa di servizio" tale da determinarne la cessazione del rapporto di lavoro, bensì la ricorrente è andata in pensione per raggiunti limiti di età, a prescindere dalle eventuali patologie da cui fosse affetta.

La domanda di pensione d'inabilità di privilegio (gestione pubblica) è stata presentata solo in data 25/10/2019, sicché è evidente che non si tratti di procedimento ancora pendente al 06/12/2011 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) e che sia comunque relativa a cessazione dal servizio avvenuta bel oltre tale epoca (circa 8 anni dopo).

La giurisprudenza consolidata, sia di legittimità che amministrativa, conferma unanimemente che, in virtù del combinato disposto dell'art. 6 del D.L. 201/2011 e dell'art. 64 del DPR 1092/1973, la pensione privilegiata spetta esclusivamente per le cessazioni dal lavoro per causa di servizio avvenute entro il 6/12/2011, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla norma per i procedimenti in corso e per il personale dei comparti di sicurezza (cfr., ex multis, TAR Sicilia - Catania, sentenza n. 720/2020 "la norma fa altresì salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto , quelli per i quali a tale data non era ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Ne consegue che sono inammissibili le istanze di riconoscimento della causa di servizio presentate dopo il 6 dicembre 2011 per fatti verificatisi successivamente a tale data, o relative a rapporti di servizio cessati

dopo la medesima data").

Tale orientamento è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 20/2018, ha ritenuto la disciplina de qua costituzionalmente legittima e non discriminatoria, in quanto il legislatore ha operato una scelta ragionevole nel delimitare la platea dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e giustificati.

Per tali considerazioni, il ricorso va rigettato per insussistenza dei requisiti di legge.

Le spese possono compensarsi, stante la natura della domanda formulata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni,

Respinge

il ricorso per assenza dei requisiti di legge.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per le comunicazioni di rito.

Dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, d.lgs. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c.

Così deciso in Ancona nella camera di Consiglio del 10 giugno 2025.

Il Giudice Unico

Guido Petrigni

Depositata in Segreteria il 25/06/2025

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

GUIDO PETRIGNI 24.06.2025 19:18:30 GMT+02:00

ANTONELLA CHIARENZA CORTE DEI CONTI 25.06.2025 12:36:46 GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL Giudice Monocratico

Firmato digitalmente

GUIDO PETRIGNI 24.06.2025 19:18:30 GMT+02:00

P. il Dirigente

Dott.ssa Antonella Chiarenza)

Firmato digitalmente

ANTONELLA CHIARENZA CORTE DEI CONTI 25.06.2025 12:36:47 GMT+02:00

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Ancona, 25/06/2025

P. il dirigente

(Dott.ssa Antonella Chiarenza)

Firmato digitalmente

ANTONELLA CHIARENZA CORTE DEI CONTI 25.06.2025 12:36:47 GMT+02:00